



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE

REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA

Corso di laurea in SCIENZE PER L'AMBIENTE E LA NATURA

Classe di laurea n. L32

DM 270/2004, art. 12

R.D.A. art. 5

RIDD

Art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento didattico del corso di laurea in Scienze per l'Ambiente e la Natura, di seguito denominato RAUL, definisce i contenuti dell'ordinamento didattico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma primo, del D.M. n. 270/2004 riguardante il "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei", di seguito denominato RAU.
2. L'ordinamento didattico e l'organizzazione del corso sono definiti nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti.

Art. 2 Contenuti del Regolamento didattico di corso

1. Il Regolamento didattico di corso definisce le modalità di applicazione dell'ordinamento didattico specificandone gli aspetti organizzativi.
2. Il Regolamento didattico di corso determina in particolare:
 - a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, nonché delle altre attività formative;
 - b) l'eventuale articolazione in moduli degli insegnamenti;
 - c) gli obiettivi formativi specifici e i crediti di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
 - d) le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento;
 - e) gli specifici percorsi formativi o *curricula* offerti agli studenti;
 - f) le regole di presentazione dei piani di studio individuali ove necessario;
 - g) le tipologie delle forme didattiche, anche a distanza;
 - h) le tipologie degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
 - i) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.
3. Il Regolamento didattico di corso, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma secondo, della Legge 341/1990, e dall'art. 12, comma primo del RAU, è approvato dal Senato accademico con le procedure previste dall'art. 49, comma secondo, dello Statuto.

Art. 3 Struttura e organizzazione del corso

1. Il corso di laurea è organizzato e gestito sulla base dei seguenti atti:
 - a) ordinamento didattico;
 - b) quadro degli insegnamenti e delle attività formative;
 - c) piano degli studi annuale.
2. L'ordinamento didattico è contenuto nel Regolamento didattico d'Ateneo che è approvato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio d'Amministrazione e il Consiglio degli studenti, ed è emanato con Decreto rettorale dopo l'approvazione del Ministro con il parere del Consiglio Universitario Nazionale secondo quanto previsto dall'art. 11, comma primo della Legge 341/1990, ai sensi anche di quanto previsto dall'art. 11 del RAU.
3. Il quadro degli insegnamenti e delle attività formative è contenuto nel presente Regolamento didattico di corso di studio secondo quanto previsto dall'art. 12, comma secondo, lettere a) e b) del RAU, ed è emanato con Decreto rettorale.
4. Il piano annuale degli studi, definito in coerenza con il quadro degli insegnamenti e delle attività formative, è approvato annualmente dal Consiglio di Facoltà, su proposta del Consiglio di Corso, e pubblicato nel Manifesto degli studi.

Art. 4

Ordinamento didattico

1. L'ordinamento didattico definisce la struttura e l'organizzazione del corso di laurea, individuando le modalità di applicazione dei vincoli definiti dalla classe di appartenenza del corso di laurea stesso. L'ordinamento didattico ai sensi del comma terzo dell'art. 11 del RAU in particolare determina:

- a) la denominazione e la relativa classe di appartenenza;
- b) gli obiettivi formativi del corso di laurea, in termini di risultati di apprendimento attesi anche con riferimento ai descrittori adottato in sede europea;
- c) gli sbocchi professionali, anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;
- d) il quadro generale delle attività formative, nel rispetto dei vincoli della classe di appartenenza;
- e) i crediti assegnati alle attività formative di ciascun ambito, riferendoli, per quanto riguarda le attività formative previste nelle lettere a) e b) dell'articolo 10, comma 1, ad uno o più settori scientifico-disciplinari;
- f) le conoscenze richieste per l'accesso e le modalità di verifica della preparazione iniziale;
- g) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

2. L'ordinamento didattico è definito nell'Allegato A del presente Regolamento, così come risulta dal sito ministeriale della Banca dati RAD.

Art. 5

Quadro degli insegnamenti e delle attività formative

1. Il Quadro degli insegnamenti e delle attività formative definisce per ogni *curriculum*:

- a) l'elenco degli insegnamenti impartiti, con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari, e delle altre attività formative;
- b) i moduli didattici in cui sono eventualmente articolati gli insegnamenti, con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari;
- c) i crediti assegnati a ciascun insegnamento o attività formativa;
- d) gli obiettivi formativi specifici di ogni insegnamento;
- e) le eventuali propedeuticità.

2. Il Quadro degli insegnamenti e delle attività formative è definito negli Allegati B1 e B2 del presente Regolamento.

Art. 6

Piano degli studi annuale

1. Il Piano degli studi annuale determina le modalità organizzative di svolgimento del corso con particolare riguardo alla distribuzione degli insegnamenti nel triennio e in ciascun anno.

2. Il Piano degli studi viene proposto dal Consiglio di Corso di laurea o dalla Commissione didattica del Corso, definito annualmente dal Consiglio di Facoltà, nel rispetto dell'ordinamento didattico e del quadro degli insegnamenti e delle attività formative, e approvato dagli organi di governo dell'ateneo.

3. Il piano degli studi annuale è pubblicato nel Manifesto degli studi.

Art. 7

Accesso al corso di laurea

1. Per essere ammessi al corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo dalla vigente normativa, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma primo, del RAU.

2. L'ammissione al corso di laurea è preceduta da una valutazione del candidato relativamente a capacità logiche e di comprensione linguistica, e di conoscenze di matematica, fisica, chimica e biologia.

3. La verifica del possesso di tali requisiti è effettuata mediante prova di accesso obbligatoria, che i candidati sostengono prima dell'inizio dell'attività didattica, con l'obiettivo di verificare la preparazione iniziale e le specifiche attitudini a intraprendere con successo il corso di studi.

4. Qualora la verifica evidenzi carenze nel possesso di tali requisiti, lo studente viene informato sulle competenze da acquisire. La competente struttura accademica definisce in sede di Programmazione annuale opportuni strumenti didattici utili al superamento delle carenze medesime.

Art. 8

Conseguimento del titolo di studio

1. Per conseguire la laurea lo studente deve acquisire 180 crediti.

2. In considerazione del fatto che a ciascun anno corrispondono convenzionalmente 60 crediti, la durata normale del corso di laurea è di tre anni.

3. Il titolo di studio può essere conseguito anche prima del triennio, purché lo studente abbia acquisito i 180 crediti previsti dal piano di studi.

Art. 9

Articolazione del corso di laurea

1. Il corso di laurea in Scienze per l'Ambiente e la Natura comprende attività formative raggruppate nelle seguenti tipologie:

- a) attività formative di base;
- b) attività formative caratterizzanti;
- c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base o caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
- d) attività a scelta dello studente;
- e) attività formative relative alla preparazione della prova finale e alla conoscenza della lingua inglese;
- f) attività formative per ulteriori conoscenze linguistiche, per eventuali tirocini formativi, per le abilità informatiche, telematiche e relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro.

2. I crediti assegnati ad ognuna delle tipologie di cui sopra è definito nell'allegato B1 del presente Regolamento.

Art. 10

Attività formative d'Ateneo

1. L'Ateneo definisce un certo numero di attività qualificanti il profilo del laureato dell'Università di Udine, individuate nell'ambito delle attività formative riguardanti rispettivamente la conoscenza della lingua straniera e le ulteriori conoscenze linguistiche e abilità informatiche e telematiche, nonché relazionali, di cui alla lettera d) del comma quinto dell'art. 11 del RAU.

2. Per il conseguimento della laurea è necessario dimostrare di disporre di adeguate conoscenze di base di lingua inglese e di informatica. Entro il triennio devono essere sostenute o certificate le seguenti prove:

- a) prova di conoscenza di lingua inglese, per 6 CFU;
- b) prova di conoscenza di informatica di base, per 3 CFU.

La prova di conoscenza di informatica di base non è necessaria in quanto il corso di laurea prevede attività formative di informatica di base per almeno 3 CFU.

3. I contenuti della prova di conoscenza di lingua inglese e di informatica di base sono definiti nel Manifesto degli studi.

4. Per il conseguimento della laurea è necessario altresì seguire i seguenti insegnamenti o moduli, comuni a tutti i corsi di laurea:

- a) cultura d'impresa, per 1 CFU;
- b) comunicazione, per 1 CFU.

La frequenza di tali moduli non è necessaria in quanto le relative competenze vengono acquisite nell'ambito di corsi ufficiali previsti nel piano di studi del corso, e in particolare Economia ed Estimo Ambientale ed Ecologia Generale, rispettivamente.

Art. 11 Attività di tirocinio

1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare l'acquisizione di conoscenze dirette sul mondo del lavoro e delle professioni secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro n. 142/1998, possono essere previsti periodi di tirocinio formativo in aziende e istituzioni. Il numero di crediti da attribuire alle attività di tirocinio è definito, per ciascun curriculum, nell'allegato B1 del presente Regolamento.

2. Le attività di tirocinio sono promosse e coordinate da un componente del Consiglio di corso di laurea appositamente incaricato.

Art. 12 Attività formative relative alla preparazione della prova finale

1. La prova finale consiste nella preparazione e discussione di un elaborato predisposto dal candidato relativamente ad attività di norma collegate al tirocinio pratico-applicativo, finalizzato all'acquisizione di esperienze operative nel settore di competenza. L'elaborato analizza le basi tecnico-scientifiche, metodologiche, economico-giuridiche o di mercato dell'attività presso la quale il candidato ha svolto il tirocinio. In alternativa a tale modalità di realizzazione, e nel rispetto dell'impegno personale dello studente previsto dal presente regolamento didattico, è possibile la predisposizione di una relazione scritta su una breve esperienza di carattere sperimentale.

2. Il numero di crediti da attribuire alla prova finale è definito nell'allegato B1 del presente Regolamento.

Art. 13 Propedeuticità

1. Ai fini di un ordinato svolgimento dei processi di insegnamento e di apprendimento devono essere rispettate le propedeuticità tra gli insegnamenti, come stabilito nel Regolamento didattico di Ateneo.

2. L'elenco delle propedeuticità è riportato nell'allegato B2 del presente Regolamento.

Art. 14

Percorsi formativi specifici

1. All'interno del corso di laurea gli insegnamenti e le attività formative sono organizzate in modo da offrire percorsi differenziati atti a soddisfare specifiche esigenze culturali e professionali.

Il corso di laurea in Scienze per l'Ambiente e la Natura non prevede percorsi formativi specifici

Art. 15

Presentazione dei piani di studio individuali

1. Lo studente per particolari obiettivi formativi specificamente descritti e motivati può presentare al Consiglio di Facoltà domanda di approvazione di un Piano di studi individuale che deve essere compatibile con l'ordinamento didattico del Corso.

Art. 16

Tipologia delle forme didattiche

1. La modalità di svolgimento degli insegnamenti e delle altre attività formative del corso è di tipo convenzionale.

Art. 17

Prove di profitto

1. La verifica dell'apprendimento degli studenti viene effettuata mediante prove d'esame le cui modalità sono disciplinate dal Regolamento Didattico d'Ateneo e dalle deliberazioni dell'organo collegiale della competente struttura didattica.

Art. 18

Obblighi di frequenza

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare i corsi secondo modalità e limiti definiti dal Regolamento Didattico d'Ateneo e dalle deliberazioni dell'organo collegiale della competente struttura didattica.

Art. 19

Riconoscimento di crediti formativi

1. Gli eventuali studi compiuti con riguardo ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma previsti dai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti in tutto o in parte ai fini del conseguimento del titolo di laurea del presente Corso.

2. In caso di passaggio o trasferimento il riconoscimento degli studi pregressi avviene nel rispetto dei criteri definiti nell'art. 156 del Regolamento Didattico d'Ateneo. In caso di passaggio o trasferimento di uno studente proveniente da un corso afferente alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico – disciplinare non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.

3. Il riconoscimento viene proposto dal Consiglio di Corso o dalla Commissione didattica e approvato dal Consiglio di Facoltà.

4. Il riconoscimento, in termini di crediti formativi utili per il conseguimento del titolo, di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario, alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, non può essere superiore a 30 crediti.

Art. 20

Natura del presente Regolamento

1. Il presente regolamento ha la natura di Regolamento di Corso di studio previsto dall'art. 12 del D.M. 270/2004.

Art. 21

Entrata in vigore del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di emanazione con Decreto rettorale.